

Procedura aperta art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Comune di Costa Volpino (BG). Concessione ai sensi degli artt. 164 e segg. del d.lgs n. 50/2016 concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, i lavori e la gestione trentennale per la “riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle aree lacuali della sponda nord del lago di Iseo”. CIG: 8895628872.

ID SINTEL 145845581

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – n. 1_15 ottobre 2021

❖ Richiesta protocollo informatico n. 146292760, 8 ottobre 2021, 15.52.43

Si chiede:

L'importo di cui all'Art. 6.3.1.a) del Disciplinare di gara si intende pari al 10% dell'importo stimato dell'investimento posto a base d'asta (2.131.039,57 €), ovvero 213.103,957 €? Oppure si riferisce al 10% dell'importo dell'investimento offerto in fase di gara?

L'importo di cui all'art. 6.3.1.a) del disciplinare di gara si intende pari al 10% dell'importo stimato dell'investimento indicato nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica (euro 2.131.039,57), riportato peraltro anche al paragrafo 3.5 del medesimo disciplinare.

Si precisa inoltre che, come indicato nei documenti di gara, l'importo offerto in fase di gara è il **CANONE CONCESSORIO**.

❖ Richiesta protocollo informatico n. 146292890, 8 ottobre 2021, 15.56.22

Relativamente al Sub-appalto delle opere di costruzione, si chiede:

- in sede di gara è possibile indicare un elenco provvisorio delle opere che si intendono subappaltare e dei soggetti a cui si intenderà subappaltare tali opere?

- Tale elenco potrà poi essere, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, integrato e/o modificato in fase di esecuzione dei lavori?

Sentito il responsabile unico del procedimento per il Comune di Costa Volpino, e per quanto dettagliato nel disciplinare di gara, laddove i lavori ed i servizi non siano realizzati direttamente dall'appaltatore oppure mediante imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., è consentito il subappalto a terzi previa indicazione, nell'offerta, delle prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le disposizioni del citato articolo non prevedono una indicazione specifica e rigorosa delle opere e dei soggetti in sede di partecipazione alla procedura, cui subordinare la consecutiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, limitandosi ad indicare, al comma 2, l'obbligo di precisare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che si intendono subappaltate a terzi. A tal fine, fermo restando la previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice ed il rispetto delle normative vigenti, l'elenco indicato in sede di offerta potrà essere integrato e/o modificato in fase di esecuzione dei lavori.

❖ **Richiesta protocollo informatico n. 146293057, 8 ottobre 2021, 16.00.24**

Relativamente all'Art. 6.5 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire quanto segue:

- Terzo capoverso, lettera a): per "servizi di ingegneria e di architettura" sono da intendersi gli importi fatturati dai progettisti per la prestazione professionale?

Sentito il responsabile unico del procedimento per il Comune di Costa Volpino, si conferma che l'importo che concorre al soddisfacimento del requisito per le prestazioni indicate nel quesito, è da intendersi l'importo fatturato dal/i professionista/i per la prestazione specialistica di che trattasi.

- Terzo capoverso, lettera a): per "pari a una volta l'importo stimato dei lavori" si intende paragonare la prestazione professionale all'importo dei lavori stimato? Dalla lettura del presente articolo pare emergere una sproporzione nel relazionare l'importo dei servizi di progettazione con l'importo stimato dei lavori. Ad esempio, a fronte di un importo lavori stimato di 1.557.302,30 €, devono essere documentate prestazioni professionali da ingegneria e architettura espletate negli ultimi 10 anni per un importo di 1.557.302,30 € (suddivise secondo la tabella riportata all'Art. 3.4 del Disciplinare)?

Sentito il responsabile unico del procedimento per il Comune di Costa Volpino, il requisito richiesto non avverte di sproporzionalità poiché, stante le opere di cui al progetto di fattibilità tecnico ed economica posto in gara, nella lex specialis viene richiesto di provare, nel decennio, lo svolgimento di servizi di una certa entità progettuale sotto un profilo tecnico/esperienziale. A tale riguardo si precisa che tale requisito risulta in linea con gli indirizzi dettati dalle linee guida ANAC n. 1- "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura di cui al punto 2.2.2.1 lettera c".

- In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, in sede di gara vanno già individuati tutti i professionisti che parteciperanno alla stesura del progetto esecutivo? Si devono, cioè, individuare: progettista e Direttore Lavori; coordinatore della sicurezza; progettista strutturale; progettista impianti meccanici; progettista impianti elettrici; progettista acustico; geologo?

Sentito il responsabile unico del procedimento per il Comune di Costa Volpino, il concorrente, in forza di quanto stabilito dall'art. 24, comma 5 del Codice, e previsto all'art. 6.5 del disciplinare di gara, in sede di partecipazione deve nominativamente indicare i professionisti iscritti negli appositi albi e personalmente responsabili che redigeranno il progetto esecutivo, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, ivi pertanto tutti i soggetti che parteciperanno congiuntamente nella stesura del progetto medesimo.

In relazione alla figura del "Direttore Lavori" indicata nel quesito, si avverte che per le disposizioni di cui all'art. 31, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché il procedimento di gara si configura quale appalto di concessione aggiudicato come "altre formule di partenariato pubblico-privato" è vietata l'attribuzione dei compiti di responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. Pertanto tale nomina sarà necessariamente di competenza del committente con carico delle spese sostenute al concessionario, come previsto nel quadro economico di progetto posto a base di gara.

❖ **Richiesta protocollo informatico n. 146293112, 8 ottobre 2021, 16.02.17**

Relativamente all'Allegato E_offerta economica, si chiede:

- Le voci "costi relativi alla sicurezza interna o aziendale (ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA)" e "costi relativi alla manodopera" sono da intendersi riferite alla sola realizzazione delle opere o anche alla successiva gestione?

Le voci "costi relativi alla sicurezza interna o aziendale (ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA)" e "costi relativi alla manodopera" sono da intendersi riferiti sia alla realizzazione delle opere che alla successiva gestione.

- L'importo del canone concessorio da indicare nell'Allegato E è espresso in %, mentre l'offerta economica da indicare all'interno del portale Sintel è richiesta in €. E' possibile indicare l'importo in € anche nell'Allegato E?

Il canone concessorio è da indicare come importo in euro sia nel portale SINTEL che nell'allegato E, ove è indicato "importo offerto" ma è rimasto il refuso del simbolo % a termine riga.

❖ **Richiesta protocollo informatico n. 146293513, 8 ottobre 2021, 16.10.53**

Relativamente all' Allegato D_dichiarazione del progettista, punto 3), si chiede:

- Se, ad esempio, 3 professionisti del raggruppamento temporaneo raggiungono l'importo previsto per la determinata categoria attraverso la somma degli importi relativi alle loro 3 prestazioni, si intende rispettato il requisito di cui al punto a) dell'Art. 6.5 del Disciplinare di gara?

Sentito il responsabile unico del procedimento per il Comune di Costa Volpino, si conferma che tra professionisti facenti parte di uno stesso Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è possibile cumulare gli importi di ciascun professionista, al fine di soddisfare il requisito richiesto dal bando di gara.

- Se, inoltre, il professionista 1 del raggruppamento temporaneo raggiunge già da solo l'importo delle prestazioni richiesto, è necessario che anche gli altri professionisti dimostrino lo stesso requisito?

Sentito il responsabile unico del procedimento per il Comune di Costa Volpino, si rinvia al punto precedente, ossia il requisito richiesto dal bando di gara risulta soddisfatto nella sua complessità del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

❖ **Richiesta protocollo informatico n. 146293952, 8 ottobre 2021, 16.21.30**

Relativamente all' Allegato D_dichiarazione del progettista, punti 2) e 3), si chiede:

- Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (Coordinatore della sicurezza), indicato all'interno del raggruppamento temporaneo, deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi 10 anni prestazioni professionali per lavori aventi importi per oneri della sicurezza come da tabella di cui all'Art. 3.4 del Disciplinare di gara?

Sentito il responsabile unico del procedimento per il Comune di Costa Volpino, si conferma che il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (Coordinatore della sicurezza), indicato all'interno del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, deve comprovare di aver compiuto negli ultimi 10 anni prestazioni professionali per lavori aventi importi per oneri della sicurezza come da tabella di cui all'Art. 3.4 del Disciplinare di gara.

Sede legale e amministrativa:

Via Del Cantiere, 4 – 24065 Lovere (BG)
CF 90029430163 – PI 03606190167
www.cmlaghi.bg.it – info@cmlaghi.bg.it
pec: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it

Sedi operative:

24065 **Lovere** (BG)
24060 **Casazza** (BG)
24060 **Villongo** (BG)

Via del Cantiere, 4 – T. 035.4349812
Via Don Zinetti, 1 – T. 035.810640
Via Roma, 35 – T. 035.927031